



Comune di Asti

Settore Ambiente ed Edilizia Pubblica

Oggetto: Ordinanza per il blocco della circolazione veicolare nel giorno di domenica 28 febbraio 2010

IL SINDACO

Visto l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285, con il quale si dà facoltà ai comuni, per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare sulle strade comunali.

Preso atto che la situazione dell'inquinamento atmosferico, rilevata dal sistema di monitoraggio della qualità dell'aria gestito dal Dipartimento di Asti dell'ARPA, sul territorio del Comune presenta particolare criticità per quanto attiene il parametro PM10 le cui concentrazioni medie annuali e medie giornaliere non rispettano i valori limite per la protezione della salute umana previsti dal sopra citato Decreto Ministeriale 2 aprile 2002 n° 60.

Dato atto che i dati più aggiornati disponibili sul PM10, e relativi ai primi giorni del mese di febbraio 2010 denotano anch'essi valori superiori a $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Considerato opportuno per la tutela della salute pubblica adottare provvedimenti finalizzati a limitare il carico di emissioni inquinanti, anche in considerazione del fatto che studi epidemiologici condotti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità stimano che il persistere delle alte concentrazioni degli inquinanti PM10, NO2 e ozono si rivelano pregiudizievoli per la salute comportando complicanze per l'apparato respiratorio e cardiovascolare


Atteso che questo genere di iniziative concorre alla riduzione dell'inquinamento atmosferico e, contemporaneamente, favorisce la diffusione di una maggiore sensibilità e coscienza ecologica tra i cittadini sulle tematiche della mobilità sostenibile;

Visto l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3.

ORDINA

Per il giorno 28 febbraio 2010 dalle ore 10,00 alle ore 17,00

- **l'istituzione del divieto di circolazione dinamica dei veicoli mossi da motore a combustione interna a qualsiasi uso destinati, nell' area sotto evidenziata**



Il perimetro dell'area interdetta alla circolazione veicolare è il seguente: p.zza Cairoli (aperta per il parcheggio), via Caracciolo (Chiusa), via Berruti (Chiusa), via Natta (tratto da via Berruti chiuso e tratto da via Giobert percorribile), via Giobert (percorribile fino a incrocio con via Natta), L.go Scapaccino (percorribile in direzione via De Amicis), via Hope (chiuso), via D'Azeglio (chiusa), C.so Dante chiuso da p.zza Martiri della Liberazione , via Verdi (chiusa), via Fontana (percorribile fino a incrocio con via Arò), corso Alfieri chiuso (da incrocio con Via Fontana), P.zza Alfieri (chiusa), C.so alla Vittoria (chiuso il tratto da c.so Einaudi a p.zza Alfieri), via Cavour percorribile fino a p.zza Statuto

DEROGHE AL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE:

1. taxi, tram e autobus in servizio pubblico di linea, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con conducente;
2. veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dell'ARPA, dei Servizi di Soccorso, della Protezione Civile in servizio e autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione forzata di veicoli, veicoli destinati alla raccolta rifiuti e nettezza urbana e all'espletamento delle attività del Servizio Idrico Integrato, veicoli degli enti di servizio pubblico dei quali sia dimostrata la funzione e la destinazione ad interventi tecnico-operativi assolutamente indilazionabili;
3. veicoli elettrici o ibridi purché circolanti con la trazione elettrica;
4. veicoli a metano e a GPL;
5. veicoli di cittadini residenti nella zona vietata; sono autorizzati ad uscire lungo tutta la giornata e a rientrare nell'area interessata dal divieto di circolazione esclusivamente dalle ore 17,00.

ULTERIORI ESENZIONI - in deroga alle limitazioni possono inoltre circolare i seguenti veicoli purché accompagnati da idonea documentazione:

- veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza.
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od esami indispensabili in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione.
- veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiara che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie funebri o a cerimonie religiose o civili non ordinarie. I conducenti dei veicoli dovranno fornire, in caso di controlli, adeguate indicazioni in merito alla cerimonia.
- veicoli utilizzati per la realizzazione delle iniziative promosse dal Comune di Asti forniti di apposita documentazione rilasciata dai Settori competenti o di contrassegni rilasciati dall'organizzazione;
- veicoli utilizzati da Società/Enti/Associazioni che organizzano iniziative culturali/ricreative all'interno dell'area interdetta al traffico, con dichiarazione del soggetto organizzatore, indicante luogo e orario dell'iniziativa, nella quale il conducente è direttamente impegnato con il proprio veicolo;
- veicoli per il trasporto di pasti per il rifornimento di mense ospedaliere, case di riposo per anziani o singole comunità;
- veicoli degli incaricati dei servizi di pompe funebri e furgoni per consegna feretri;
- veicoli adibiti al trasporto di cose di venditori ambulanti con autorizzazione ad occupare suolo pubblico valida di domenica, in possesso di regolare licenza ambulante e occupazione suolo pubblico rilasciato dal Settore Commercio;
- veicoli utilizzati da edicolanti di turno con certificazione;
- veicoli di incaricati alla consegna a domicilio per fiorai, ristoratori e pasticceri in possesso di apposita attestazione rilasciata dal titolare o legale rappresentante;
- veicoli di residenti in altre regioni italiane o all'estero muniti della copia scritta della prenotazione o della ricevuta alberghiera, limitatamente al percorso tra l'albergo - se è interno del perimetro del blocco - e i confini dell'area soggetta al blocco;
- veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'art. 60 del codice della strada iscritti agli appositi registri per la partecipazione a manifestazioni indette dalle Associazioni

l'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione dell'esonero; le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art.76 del DPR 445/2000, sono punite ai sensi del Codice Penale.

AVVERTE

Che in caso di inosservanza di quanto prescritto con la presente, si procederà ai sensi dell'art. 7, comma 13, del D.Lgs. 285/92 per inosservanza del divieto di circolazione.

AVVISA

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO